

COMUNICATO STAMPA

**Banche che scambiano crediti con partecipazioni
Tempi supplementari per l'interpello disapplicativo Pex**

Le banche che nel 2009 hanno sostituito crediti con partecipazioni, nell'ambito di piani di ristrutturazione di imprese in temporanea difficoltà finanziaria, avranno novanta giorni in più per la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo del regime di *participation exemption (Pex)*. Per le operazioni di conversione poste in essere lo scorso anno la preventività dell'istanza non va, cioè, verificata riferendosi al termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ma a quello allungato di novanta giorni, entro cui la stessa resta comunque valida. La precisazione è contenuta nella circolare n. 42/E.

Tempi e modi dell'agevolazione - La possibilità prevista, a favore degli istituti di credito, dall'articolo 113 del Tuir, di equiparare fiscalmente le partecipazioni acquisite ai crediti convertiti o estinti passa attraverso un'istanza di interpello. Quest'ultima va presentata necessariamente entro i 120 giorni precedenti alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui si è perfezionata l'acquisizione della partecipazione o la conversione dei crediti in partecipazioni. Solo per il 2009, considerato che le società con esercizio coincidente con l'anno solare sarebbero già "fuori tempo massimo" (la scadenza del 30 settembre avrebbe imposto di presentare l'istanza entro lo scorso 1° giugno), il termine viene allungato di novanta giorni.

A braccetto con la Banca d'Italia

Riguardo al contenuto dell'istanza, la circolare ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate non entra nel merito del piano di risanamento e delle valutazioni di convenienza della soluzione (indicazioni che l'interpello deve contenere). Se, però, la Banca d'Italia dovesse muovere, anche a posteriori, obiezioni sulla regolarità dell'operazione, la pur positiva risposta dell'Amministrazione finanziaria perde i suoi effetti.

Non solo partecipazioni

Il regime speciale è estendibile anche a taluni strumenti finanziari partecipativi emessi per effetto dell'acquisizione o conversione di crediti. I chiarimenti arrivati con il documento di prassi hanno toccato anche questo punto in virtù del fatto che la riforma del diritto societario ha dato la possibilità alle compagini azionarie di emettere tutta una serie di titoli partecipativi, con diritti, amministrativi e patrimoniali, più o meno allargati o compressi.

Strada aperta, quindi, agli strumenti finanziari che fiscalmente siano considerati simili alle azioni e che, quindi, leghino la loro remunerazione totalmente a risultati economici della società emittente. Con una precisazione ulteriore: gli strumenti finanziari devono essere rappresentati da certificati o titoli, anche dematerializzati, idonei alla circolazione presso il pubblico.

Il testo della circolare n. 42/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 3 agosto 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)